

# CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2080

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**GARAVAGLIA MARIAPIA, ANSELMI TINA, ARMELLIN,  
GAITI, PATRIA, BONFERRONI, TASSONE, GRIPPO,  
BERNARDI GUIDO, PERRONE, ALLOCCA, MORO,  
BOFFARDI INES**

*Presentata il 5 novembre 1980*

Norme per l'istituzione della professione di dentista  
protesista

ONOREVOLI COLLEGHI! — Una nuova proposta si aggiunge a tante altre presentate nel corso di oltre un sessantennio a partire dalla legge 31 marzo 1912, n. 298, non per garantire una categoria di operatori ma per soddisfare la richiesta di un'utenza tanto ampia e diversificata nei bisogni rispetto alla cura dell'igiene e della morfologia dentaria che nella carenza di medici con specializzazione in odontoiatria si avvale comunque di tanti « dentisti » fuori legge.

Infatti nonostante la recente istituzione della laurea in odontoiatria e protesi dentale non saremo in grado di garantire il rapporto che l'Organizzazione mondiale della sanità ritiene equo e cioè il rapporto dentisti popolazione di uno a mille. In Italia attualmente ci sono solo settemila dentisti. La Francia, che ha un numero di abitanti inferiore al nostro, ne ha 30 mila. La media storica dei medici

specializzati in odontoiatria negli ultimi anni non lascia sperare nel recupero del rapporto indicato come appare dai dati qui richiamati:

*Medici specializzati in odontoiatria.*

1971-72: 89;

1972-73: 109;

1973-74: 81;

1974-75: 114;

1975-76: 179;

e da una constatazione espressa dal professor Mantegazza, preside della Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Milano e cioè che il decreto presidenziale col quale si istituisce la laurea in odontoiatria « prevede che il numero degli iscritti sia proporzionale alle strutture... ma possiamo anticipare che il numero di

studenti per poltrona non sia superiore a cinque. Attualmente le poltrone disponibili sono 45 e con grande sforzo pensiamo di arrivare a cento.

Se si considera che la durata del corso in odontoiatria è di cinque anni, a Milano per il momento i laureandi non potrebbero essere più di cento » (da *Corriere medico*, 20-21 maggio 1980).

In queste condizioni il nostro paese, certamente fino ad oggi, ma purtroppo ancora per molto tempo, non è in grado di rispondere alla domanda crescente con un numero di odontoiatri sufficientemente adeguato alle necessità.

È del resto una logica e doverosa esigenza di economicità anche delle risorse umane oltre che economiche, ricorrere a personale diversamente qualificato per rispondere a bisogni diversificati.

A tutt'oggi c'è « abusivismo » nella professione di odontoiatra ma non nella professione di « dentista ». Non sempre si ha bisogno del laureato in medicina e poi specializzato (senza tirocinio) in odontoiatria per la cura, non la terapia, dei denti.

Perciò dobbiamo chiarire una precisazione di compiti per una professione che abbia una preparazione universitaria, un grado intermedio, rispetto all'odontoiatra e non semplice tecnico meccanico che non dovrà mai essere utilizzato per la cura dei denti.

La presente proposta di legge mira a prevedere una controllata sanatoria che si muove già nella logica di quella che dovrebbe essere la norma.

Si prefigge di regolarizzare la posizione degli attuali « abusivi » che pure assolvono un compito a vantaggio di tutta la comunità e insieme di provvedere alla formazione di nuovi professionisti con la istituzione di corsi universitari, cui possano accedere i diplomati maturi di professione odontotecnica e, a riforma della secondaria superiore approvata, i maturi dell'indirizzo sanitario-biologico.

Si otterrebbe così la figura di un diploma universitario per la abilitazione della professione di « dentista », la quale rimarrebbe distinta dalla professione medico-chirurgica dell'odontoiatria.

Il « dentista » riquilicherebbe il suo attuale *status* di tecnico che provvede alla materiale costruzione e correzione delle protesi, per poter praticare la cura dei denti e la loro estrazione, nonché la progettazione e l'applicazione delle protesi. All'odontoiatra è riservata la « chirurgia della bocca ».

La presente proposta si pone in sintonia con le raccomandazioni del Consiglio della CEE le quali prevedono, per il conseguimento del diploma di dentista, la frequenza biennale del corso ed il periodo di tirocinio di pari durata, presso centri ospedalieri.

Ma al di là di questo adeguamento ciò che preme è che, elevando il numero dei dentisti, si ottengono due importanti obiettivi. Da una parte si tutelerebbero i cittadini italiani operanti nel settore che devono essere messi in grado di non subire la concorrenza diretta, autorizzata dalle norme europee che prevedono per medici, dentisti, farmacisti e paramedici la possibilità di libera circolazione, di scelta di domicilio e di esercizio della professione nei Paesi membri. E va ricordato che nei rimanenti Paesi della CEE il dentista non è un medico.

Dall'altra parte un numero di dentisti più adeguato alla utenza è la risposta doverosa di un servizio che deve essere il più accessibile possibile, perché gli interventi preventivi e curativi siano efficaci.

Se la presente proposta venisse approvata si potrebbe evitare l'eventuale fallimento delle aspettative di miglioramento qualitativo che è il fine del decreto presidenziale istitutivo della facoltà di odontoiatria.

Bisogna realisticamente decongestionare la facoltà di medicina le cui strutture sarebbero insufficienti se destinate anche a chi medico non vuol diventare mentre, invece, vuol esercitare una professione che migliora il rapporto dentisti popolazione, con un beneficio oggettivo e doveroso nei confronti dei cittadini.

Altrimenti non migliorerà né la qualità della spesa sanitaria, né il « sorriso » dei cittadini.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

È istituita e riconosciuta la professione di dentista protesista.

## ART. 2.

Il Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro della sanità, è autorizzato ad istituire, presso le facoltà medico-chirurgiche delle università, speciali scuole denominate « Istituto di dentistica e protesi dentaria ».

Tali scuole fanno parte dell'ordinamento amministrativo della facoltà, con un piano di studi completamente autonomo.

## ART. 3.

Possono accedere al corso « Dentistica e protesi dentaria » gli odontotecnici diplomati, che hanno conseguito la relativa maturità presso gli Istituti professionali, e i diplomati che hanno conseguito la maturità della scuola secondaria superiore.

## ART. 4.

Il corso è di durata biennale e comprende l'insegnamento di cultura generale professionale e pratica della disciplina.

Le ore e le materie di insegnamento, nonché le esercitazioni pratiche sono stabilite con decreto del Ministro della pubblica istruzione.

## ART. 5.

A fine corso gli allievi conseguono il diploma di dentista-protesista dopo aver discusso una tesi tecnico-scientifica e aver sostenuto una prova pratica dinanzi a una commissione costituita dal corpo dei docenti delle discipline stabilite ai sensi dell'articolo 4, comma secondo.

## ART. 6.

L'autorizzazione a prestare la propria opera al pubblico, è rilasciata dal competente ufficio dell'Unità sanitaria locale. La sua opera consiste nella cura dei denti e della cavità orale, nell'opera di otturazione, estrazione, progettazione ed applicazione della protesi.

## ART. 7.

Gli odontotecnici già diplomati da oltre 10 anni e che per eguale periodo hanno esercitato, personalmente e notoriamente, anche in collaborazione con medici, la protesi dentaria, possono essere abilitati all'esercizio della dentistica e protesi dentaria, su loro domanda, da presentarsi entro 6 mesi dalla entrata in vigore della presente legge e previo esame come previsto dall'articolo 5 della presente legge.

## ART. 8.

È istituito presso ogni regione il collegio dei dentisti.

I collegi regionali si riuniscono in federazione nazionale. Per l'esercizio della attività di dentista protesista è obbligatoria la iscrizione al collegio professionale.